

Proc. n. 1941/2021 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 1941/2021 V.G., proposto da
e

Letto il piano del consumatore proposto il 23/06/2021, come integrato in data 13/05/2022;

Letta la relazione (anche quella integrativa del 13/05/2022) del dott. Michele Di Stefano (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l. 3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

Considerato, anche in base alla relazione del dott. Michele Di Stefano, così come integrata, che:

- gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

- i proponenti risultano debitori dei seguenti importi:

- 1) € 153.394,81, per mutuo ipotecario, in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;



- 2) € 4.361,63 per tributi erariali, a carico del solo _____ ed in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, per i quali l'istante ha chiesto ed ottenuto di accedere al beneficio della rottamazione;
- 3) € 7.311,90 per tributi locali, a carico del solo _____ ed in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, per i quali l'istante ha chiesto ed ottenuto di accedere al beneficio del pagamento a saldo e stralcio;
- 4) € 7.898,33 per recupero spese di giustizia, a carico del _____ e dei propri germani, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, somma esclusa dall'ammissione ai benefici fiscali;
- 5) € 2.429,23 per tasse automobilistiche e sanzioni amministrative, a carico della _____ ed in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, per i quali l'istante ha chiesto ed ottenuto di accedere al beneficio della rottamazione;
- 6) € 616,42 per tasse automobilistiche a carico della _____ ed in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, somma esclusa dall'ammissione ai benefici fiscali;
- 7) € 28.786,38 per finanziamento in favore di IFIS NPL S.p.A. (già Agos Ducato S.p.A.);
- 8) € 84.622,01 a carico del solc _____ ed in favore di _____;

- i proponenti sono titolari dei seguenti redditi e beni:

- * € 1.500,00 circa, a titolo di retribuzione mensile netta percepita da _____;
- * € 900,00, a titolo di retribuzione mensile netta percepita da _____, figlio dei debitori istanti;
- * € 205,56, quale giacenza sul c/c intestato a _____, accesso presso l'Agenzia di San Severo delle Poste Italiane Spa;
- * unità immobiliare sita nel Comune di _____, località _____ alla via _____, secondo piano, costituita da tre vani ed accessori, identificata in catasto fabbricati del Comune di _____, al foglio n. _____, particella _____, subalterno _____, categoria _____, classe 3, rendita € 340,86, adibita a casa familiare;
- * box auto sito nel Comune di _____, località _____, alla via _____, identificato in catasto fabbricati del Comune di _____ al foglio _____, particella _____, subalterno _____, categoria _____, classe 2, rendita € 35,43;

- gli immobili sono gravati dalla procedura esecutiva n. 80/2019 R.G.Es. Tribunale di Foggia, nell'ambito della quale sono stati complessivamente valutati in € 75.300,00;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

- il piano prevede:

- * il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 58%, con applicazione di un tasso di interesse pari al 2%, (per complessivi € 88.887,00), con pagamento in n. 204 rate mensili (diciassette anni) da € 435,72;
- * il pagamento dei crediti privilegiati ammessi ai benefici fiscali secondo le modalità già concordate tra gli istanti e l'Ente della Riscossione;



* il pagamento dei crediti privilegiati esclusi dai benefici fiscali nella misura del 40% (€ 3.406,20), in n. 60 rate mensili (cinque anni) da € 56,77;

* il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40% con le seguenti modalità:

° € 8.324,43 per la creditrice IFIS NPL S.p.A., con pagamento dilazionato in n. 60 rate mensili (cinque anni) da € 69,37;

° € 33.848,80 per il creditore con pagamento dilazionato in n. 60 rate mensili (cinque anni) da € 564,15;

* il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ 1.150,00 al dott. Michele Di Stefano), in n. 5 rate mensili da € 230,00;

- il piano si fonda sul complessivo reddito netto mensile di e d.
, pari a ca. € 2.400,00, percepito a titolo di retribuzione per le rispettive prestazioni lavorative (operaio edile e apprendista);

Ritenuto che l'opposizione della creditrice ipotecaria B.N.L. S.p.A., per la quale il piano sarebbe inammissibile in quanto esso prevede una dilazione di pagamento di durata eccessiva, nonché per l'eccessiva falcidia del credito ipotecario, non appare fondata e va disattesa, alla luce delle considerazioni di seguito svolte;

OSSERVA

A) In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 L. n. 3/2012

In merito alla durata del piano (diciassette anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da



sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di 17 (diciassette) anni non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi dei debitori (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), di quella che era l'originaria scadenza del mutuo fondiario (mutuo trentennale del 2007, con scadenza nel 2037), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

B) In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.



Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dal _____ e dalla _____ con colpa grave.

Dalla relazione della dott. Michele Di Stefano, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare al licenziamento dei _____

avvenuto nell'anno 2010. Tale evento ha senza dubbio contratto la solvibilità degli istanti, atteso che, allorquando fu contratta gran parte della debitoria, gli stessi potevano fare affidamento su di un'entrata fissa costituita dalla retribuzione mensile del _____, all'epoca impiegato a tempo indeterminato quale operaio nel settore edile. A seguito del licenziamento, che rientra pienamente nel periodo di forte crisi che ha investito il settore edile, il debitore ha reperito altri impieghi, nel medesimo settore, di limitata durata, alternati a periodi di disoccupazione, tentando comunque di far fronte alla debitoria maturata facendo ricorso alle poche risorse disponibili. Solo nel 2017 l'istante è stato nuovamente assunto come operaio edile con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle imprevedute necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse.

C) In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.



Ciò posto, e considerato che la dilazione prevista dal piano del consumatore è di poco superiore a quella dell'originario contratto di mutuo e la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come analiticamente rilevato dalla dott. Michele Di Stefano, nell'ambito della propria relazione:

- che nell'ipotesi di vendita del bene immobile il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili pari ad € 75.300,00 (si come stimato dal C.T.U. nella procedura n. 80/2019 R.G.Es.). Infatti il valore indicato quale basa d'asta degli immobili, per il primo esperimento di vendita competitiva, risulta già di molto inferiore all'ammontare del credito vantato dalla banca opponente. Pertanto, pur volendo ipotizzare la vendita dell'immobile alla prima asta e al prezzo base d'asta o ad un prezzo maggiore dell'offerta minima, è indubbio che la somma che il creditore percepirebbe sarebbe ulteriormente ridotta dovendo essere detratte dalla somma realizzata le spese della procedura, ivi compreso il compenso del professionista delegato;

- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario andrebbe certamente ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile, in quanto, nel termine indicato, potrà incamerare la somma di € 88.887,00; inoltre, con il detto piano si garantisce, seppure in parte contenuta, il soddisfacimento dei creditori chirografari, e si consente ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli minorenni. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 58%, in diciassette anni) rispetto alle esigenze dei proponenti;

Il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto il 23/06/2021 da _____ e _____, come integrato in data 13/05/2022;
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non



possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Michele Di Stefano, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Michele Di Stefano, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n. 3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Michele Di Stefano.

Foggia, 11/2/2023.

Il Giudice

dott.ssa Caterina Lazzara



